

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – I° parte

di **Stefano Rossetti**



L'imposta sulle assicurazioni, disciplinata dalla L. 1216/1961, è un tributo che grava sui **premi corrisposti dai contraenti nell'ambito di un contratto assicurativo**.

Tale tributo colpisce la capacità contributiva che il contraente esprime **all'atto della corresponsione del premio alla compagnia assicurativa**; infatti, il presupposto impositivo è rappresentato dal **pagamento del premio** sul quale viene applicata l'imposta calcolata secondo le aliquote previste dall'[allegato A alla L. 1216/1961](#).

I **soggetti passivi** dell'imposta sulle assicurazioni sono le **compagnie assicurative**, le quali sono soggette agli **obblighi di denuncia e versamento** dell'imposta ai sensi [dell'articolo 9 L. 1216/1961](#).

Oltre alle compagnie nazionali, rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione dell'imposta anche le compagnie estere **sia che operino in Italia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione di servizi**.

Sotto il **profilo oggettivo**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, L. 1216/1961](#), i contratti assicurativi che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sono quelli relativi:

- alle assicurazioni riguardanti **beni immobili o beni mobili** in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti **veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia**;
- le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un **viaggio o ad una vacanza**, quando sono stipulate nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti **le merci trasportate da o verso l'Italia**, quando sono

- stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio dello stato italiano e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
- le **assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate ai precedenti punti**, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
 - le **assicurazioni sulla vita**, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

La norma, dunque, individua i contratti assicurativi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta e per ciascuno di essi prevede un particolare criterio di **territorialità** (aspetto che analizzeremo nella seconda parte del presente contributo).

Per espressa previsione normativa, invece, **non rientrano nell'ambito dell'imposta sulle assicurazioni**:

- i **contratti assicurativi compresi nell'allegato C** ([articolo 1, comma 4, L. 1216/1961](#));
- le **assicurazioni espressamente escluse da leggi speciali** ([articolo 1, comma 4, L. 1216/1961](#));
- le **assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte sono dovute in abbonamento** ([articolo 1, comma 2, L. 1216/1961](#));

Per ciò che attiene alla **determinazione della base imponibile**, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 4 L. 1216/1961](#), **l'imposta si applica sul premio previsto contrattualmente comprensivo di tutti gli oneri accessori**. Dalla base imponibile così liquidata **non è possibile operare alcuna deduzione**, ad eccezione delle somme che eventualmente devono venire rimesse dal contraente alla compagnia assicurativa a titolo di imposta sulle assicurazioni.

Per ciò che concerne le assicurazioni mutue, invece, **l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per l'imposta sulle assicurazioni che viene rifiuta dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'[articolo 2548 cod. civ.](#)**

La determinazione dell'imposta avviene applicando alla base imponibile, come sopra determinata, le aliquote d'imposta nella misura prevista dall'[allegato A L. 1261/1961](#).

In relazione ai premi incassati e assoggettati all'imposta, le compagnie assicurative, nazionali e non, devono, per ogni esercizio, **istituire un registro su cui devono essere annotati i premi incassati**.

I premi oggetti di registrazione sono quelli incassati sia in Italia sia all'estero, anche per il tramite di agenti e incaricati.

Per ogni premio riscosso deve essere indicato:

- **l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;**
- **il numero o i numeri della polizza**, certificato od appendice cui la partita si riferisce;
- **la data della polizza**, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
- **il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate**, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non è dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;
- **il periodo di tempo a cui si riferisce l'incasso per le polizze in abbonamento**, rispetto alle quali il pagamento dei premi viene regolato con conti periodici;
- **il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non è dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;**
- **l'importo incassato per premio e accessori;**
- **l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.**

Per quanto concerne le tempistiche delle registrazioni, l'[articolo 5, comma 4, L. 1216/1961](#), dispone che **le annotazioni devono essere effettuate entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento**, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza necessità di seguire l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.